

N. R.G. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]

[REDACTED] elettivamente domiciliato in [REDACTED], presso il difensore

parte ricorrente

contro

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]

[REDACTED] e dell'avv. [REDACTED]); elettivamente domiciliato in

[REDACTED], presso il difensore avv. [REDACTED]

parte convenuta



CONCLUSIONI

Per parte ricorrente:

Nel merito:

1) Condannare [REDACTED] in persona del suo legale rappresentante pro tempore a corrispondere alla [REDACTED] in persona del suo legale rappresentante pro tempore [REDACTED] per le ragioni dedotte nel presente atto (v. lettera a) della parte in diritto ovvero per la restituzione delle somme eccedenti versate a titolo di interessi da corrispondere sulle rate scadenti il 31/12/2019 e il 31/12/2021) o quel diverso importo accertato in corso di causa, da maggiorarsi di interessi dal dì del dovuto al saldo;

2) Condannare [REDACTED] in persona del suo legale rappresentante pro tempore a corrispondere alla [REDACTED] in persona del suo legale rappresentante pro tempore ulteriori [REDACTED] per le ragioni dedotte nel presente atto (v. lettera b) della parte in diritto ovvero per la restituzione delle somme eccedenti versate a titolo di conguaglio interessi richiesti da [REDACTED] in € [REDACTED] per ognuna delle seguenti rate 31/12/2021, 30/06/2022, 31/12/2022 e 30/6/2023) o quello diverso eventualmente risultante dovuto in corso di causa da maggiorarsi di interessi dal dì del dovuto al saldo;

3) Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte nel presente atto (v. lettera c) della parte in diritto), che l'ammontare degli interessi maturati sulle rate del finanziamento [REDACTED] concesso da [REDACTED] a [REDACTED] per le rate scadenti al 30/6/2020, al 31/12/2020 e al 30/6/2021 ammonta ad € [REDACTED] o a quel diverso importo accertato in corso di causa, ma comunque inferiore a quello di [REDACTED] come calcolato da [REDACTED] e per l'effetto condannare la stessa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla



██████████ in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la quota parte residua dell'importo come sopra da accertarsi e che ██████████ dovrà ancora pagare sino all'estinzione del finanziamento di cui sopra, pari allo stato a 14 rate semestrali di ██████████ ancora in scadenza alla data del deposito del presente ricorso.

In via istruttoria: si chiede all'occorrenza e quindi nel caso di contestazione delle somme oggetto di accertamento e di condanna di disporsi CTU che sulla scorta delle allegazioni contenute nel presente atto e della documentazione offerta in comunicazione determini le somme effettivamente dovute da ██████████ per le ragioni dedotte nel presente atto.

In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite secondo tariffe professionali, da maggiorarsi di spese generali del 15% e accessori fiscali

Per parte convenuta:

1. - respingere in quanto inammissibili le domande avversarie tutte per i motivi di cui in narrativa, assolvendo la Banca da ogni domanda e responsabilità;
2. - respingere, in quanto comunque infondate in fatto e in diritto e/o in ogni caso indimostrate, le domande avversarie tutte per i motivi di cui in narrativa, assolvendo la Banca da ogni domanda e responsabilità;
3. - con vittoria di spese e competenze professionali, **anche con maggiorazione del 30% ex art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014**, oltre rimborso spese forfettarie (15%), IVA e CPA.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 281 *undecies* c.p.c. la ██████████ instaurava il presente giudizio nei confronti di ██████████ al fine di ottenere che fosse dichiarata nulla e/o inefficace la clausola *floor* contenuta in un contratto di finanziamento e la convenuta fosse condannata a restituire le somme



in eccedenza pagate a titolo di interessi.

La ricorrente in particolare esponeva:

- che il 29.5.2019 stipulava con la banca convenuta un contratto di finanziamento per un importo di euro [REDACTED]
- che le parti convenivano la restituzione della somma mediante il pagamento di rate semestrali, maggiorate di un tasso di interesse indicizzato, pari al Tasso Euribor a sei mesi, maggiorato di uno *spread* dell'1,35%;
- che, infine, le parti pattuivano una clausola *floor*, per cui, in caso di tasso di riferimento negativo, esso sarebbe stato applicato nella misura pari a zero e, quindi il tasso di interesse sarebbe stato pari allo *spread* dell'1,35%;
- che dal dicembre 2019 per diverse semestralità il tasso di riferimento risultava negativo;
- che, pertanto, la banca aveva conteggiato gli interessi al tasso corrispondente allo *spread*;
- che, tuttavia, la clausola *floor* doveva considerarsi come vessatoria ed era nulla o, comunque, inefficace, non essendo stata specificamente approvata per iscritto ex art. 1341 c.c.;
- che, in ogni caso, la modifica dei tassi di interesse poteva essere disposta unilateralmente dalla banca solo rispettando le modalità di cui all'art. 118 TUB, nel caso di specie non seguite.

Si costituiva ritualmente in giudizio il [REDACTED] contestando quanto *ex adverso* dedotto e, in particolare, evidenziando come la clausola *floor* non fosse vessatoria.

Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice all'udienza del 26.3.2024 tratteneva la causa in decisione, con riserva di deposito della sentenza ex art. 281 *sexies* ultimo comma c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.



Parte attrice, infatti, ha contestato l'addebito degli interessi effettuato dalla banca con riferimento alle semestralità in cui l'indice di riferimento era divenuto negativo, sostenendo la nullità e/o l'inefficacia della clausola *floor* contenuta nel contratto, in ragione della quale le parti avevano pattuito che, qualora il Tasso Euribor 6 mesi fosse divenuto negativo, lo stesso sarebbe stato inteso come pari a zero e, pertanto, gli interessi sarebbero stati calcolati al tasso pari allo *spread* concordato in maggiorazione rispetto al tasso di riferimento.

Essendo pacifica la qualità di non consumatore della ricorrente, quest'ultima ha eccepito come la clausola *floor* sarebbe stata vessatoria ex art. 1341 c.c. e, pertanto, in difetto di specifica approvazione per iscritto ad opera della parte aderente, sarebbe nulla e priva di effetti.

La tesi non può trovare accoglimento, considerato come per giurisprudenza assolutamente consolidata l'elenco delle clausole vessatorie contenute nell'art. 1341 secondo comma c.c. debba intendersi come tassativo e, pertanto, la relativa disciplina non possa essere estesa a fattispecie differenti; orbene, la clausola *floor*, quale clausola che concorre a determinare la prestazione posta a carico di una delle parti del contratto, non rientra in alcuna delle tipologie di clausole contenute nell'art. 1341 c.c., non comportando limitazioni di responsabilità per il predisponente, piuttosto che facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, né comporta a carico dell'aderente decadenze o limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni; la clausola non determina restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, né introduce tacite proroghe o rinnovazioni del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Per tale ragione, quindi, la clausola, concorrendo a determinare la portata della prestazione di una delle parti e, quindi, l'oggetto del contratto, non va intesa quale clausola vessatoria e, pertanto, non necessita di specifica approvazione per iscritto.



Trattandosi, inoltre, di clausola sin dall'origine pattuita dalle parti, non comporta una modifica unilaterale del contratto e, pertanto, rimane estranea alla disciplina di cui all'art. 118 TUB (la previsione di un tasso di interesse indicizzato, infatti, non comporta modifiche unilaterali del contratto, ma semplicemente l'operare nel tempo dell'originaria pattuizione negoziale).

Per le ragioni tutte esposte, pertanto, le domande ripetitorie di parte ricorrente non possono trovare accoglimento per infondatezza del loro presupposto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro [redacted] oltre i.v.a. e c.p.a., di cui eur [redacted] per spese generali.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:

- rigetta le domande proposte da [redacted] nei confronti di [redacted]
- condanna parte ricorrente a rifondere la convenuta delle spese di lite, liquidate in complessivi eur [redacted] oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro [redacted] per spese generali.

Così deciso in Milano il 26 marzo 2024

Il giudice
Francesco Ferrari

